

N. 399/2020 R.G.L.
N. _____ CRON.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Il Giudice del Lavoro Dott. MICHELE NARDELLI

letto il ricorso proposto da **CONCILIO Carmela**

ed iscritto al n. 399 dell'anno **2020**

nei confronti di

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro p.t.,

Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona del dirigente p.t.

e nei confronti

tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Campania e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Considerato che parte ricorrente ha proposto anche domanda cautelare, e ritenuta l'opportunità di fissare udienza di discussione che assorba anche la fase cautelare, anticipando la data il più possibile, anche tenuto conto delle particolari modalità di notifica che devono essere disposte,

visti gli artt. 151, 415, 416, 443, 669-*bis* e segg. cpc

FISSA

L'udienza di discussione (comprensiva della fase cautelare) del predetto ricorso per il giorno 7.1.2021;

visto l'art. 221 commi 4 e 8 del DL 34/2020 (conv. con mod. dalla legge 77/2020);

dispone



che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di note di trattazione scritta, da depositare fino a cinque giorni prima della data fissata;

avverte

che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

avverte

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verranno adottati fuori udienza i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del procedimento, mentre la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovranno essere adottati detti provvedimenti.

Invita

Le parti a produrre tutti i propri atti e documenti nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza, e in particolare invita parte ricorrente a produrre anche la prova della notifica del ricorso introduttivo alla controparte;

Avverte

Che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile

Manda

alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Quanto alle modalità di notificazione del ricorso e del presente decreto,

DISPONE

che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alla controparte (Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico regionale per la Campania) entro dieci giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, e debbono essere indicati, ugualmente a pena di decadenza, i mezzi di prova ed in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

Autorizza per gli altri convenuti la notificazione a mezzo delle seguenti modalità:



nel rispetto dei termini di notificazione, per consentire la costituzione in giudizio degli eventuali controinteressati nei termini di legge, mediante:

- la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, dell'Autorità Giudiziaria presso la quale è pendente, del presente provvedimento di fissazione dell'udienza, delle Amministrazioni e delle altre parti intime, la generica indicazione dell'istante, dell'oggetto della domanda e dell'indicazione, come controinteressati, di *<<tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Campania e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso>>*, con l'avvertimento per il quale i convenuti hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, e debbono essere indicati, ugualmente a pena di decadenza, i mezzi di prova ed in particolare i documenti, che devono contestualmente depositare, avviso che faccia altresì rinvio al **sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, al sito istruzionemolise.it, al sito istituzionale del Tribunale di Isernia**;

- la pubblicazione, nei siti indicati nella precedente alinea, di un avviso contenente i suddetti dati sintetici, nonché del ricorso nel testo integrale (previo oscuramento dei dati sensibili a cura della parte ricorrente), avendo cura di far permanere l'avviso e il ricorso sui siti richiamati fino alla data della prima udienza.

Fa onere alla parte ricorrente di dimostrare in giudizio, alla prima udienza, l'esecuzione degli adempimenti richiesti, mediante idonee attestazioni della pubblicazione sia in Gazzetta Ufficiale (di cui sarà prodotta la copia), e sia nei siti internet richiamati (in questo secondo caso anche in relazione al periodo di inserimento, e al contenuto).

Si comunichi.

Isernia, 7.10.2020

IL GIUDICE
dr. Michele Nardelli

